



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Civile

Il Giudice Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g 351 /2024 promossa da:

CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE DI CALTAGIRONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Caltagirone (CT), agglomerato industriale S. Maria di Poggiarelli, CF. 00400170874, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cosimo Giuseppe Milazzo

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

GIOVANNI ILARDA, (CF: LRD GNN 52 L03 C696E) nato in Ciminna il 03-07-1952, residente in Palermo, via Lanza di Scalea n. 2213, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cangemi

CONVENUTO-OPPOSTO

Con atto di citazione, notificato il 21.04.2024, il Consorzio Per Le Aree Di Sviluppo Industriale In Liquidazione Di Caltagirone, incardinava innanzi a Questo Tribunale il presente giudizio per l'opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 56/2024 emesso dall'Intestato Tribunale l' 11/03/2024, nel procedimento monitorio n. 213/2024 R.G. nel quale il Dott. Giovanni Ilarda, nominato Commissario Liquidatore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia Orientale, e come tale anche del Consorzio ASI di Caltagirone, aveva chiesto che venisse ingiunto a parte opponente il pagamento della complessiva somma di €. 40.000,00, oltre interessi a far data dalla domanda e sino al saldo effettivo, oltre le spese e il compenso professionale del procedimento e il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA. Col superiore atto il Consorzio Per Le Aree Di Sviluppo Industriale In Liquidazione Di Caltagirone chiedeva: “ *voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento*

dell'opposizione proposta con il presente atto: previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto:

- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 56/2024 emesso da Codesto On. le Tribunale in data 11.03.2024 nel procedimento monitorio avente N.R.G. 213/2024, accertare e dichiarare la natura gratuita dell'incarico svolto dall'opposto e che nulla è dovuto dal Consorzio ASI di Caltagirone all'odierna parte opposta per il suo svolgimento, nonché, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della determinazione commissariale n. 82/2023 per violazione di legge. Con vittoria di spese e compensi e rimborso del contributo unificato versato”.

Rilevava l'opponente la illiquidità delle somme richieste dal dott. Ilardo in quanto al momento del conferimento dell'incarico di commissario liquidatore, essendo ex dipendente pubblico posto in quiescenza, non aveva diritto ad alcun compenso, stante che l'art. 5, comma 9, del d. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, tale incarico doveva considerarsi a titolo gratuito.

Si costituiva in giudizio parte opposta depositando propria comparsa di costituzione e risposta, in cui chiedeva: *“VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;*

1. confermare il decreto di ingiunzione opposto, con rigetto dell'opposizione; 2. in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di compenso per l'attività di Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione svolta nell'anno 2023, oltre interessi nella misura prevista dal IV comma dell'art. 1284 c.c., dalla data della domanda sino al saldo effettivo; 3. in via subordinata, condannare l'opponente, per arricchimento senza causa, al pagamento della somma di € 40.000,00 o a quell'altra somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per la perdita patrimoniale derivante dall'attività espletata nel corso dell'intero anno 2023 nell'interesse del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione, oltre la rivalutazione monetaria sulla stessa somma dal fatto alla data dell'emittenda sentenza ed oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo; 4. condannare l'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali, sia del procedimento monitorio e sia di quello di cognizione, comprensive di quelle forfettarie nella misura del 15%”.

Asseriva la difesa del dr. Ilarda, che lo stesso aveva avuto conferito l'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone con decreto dell'Assessore

regionale delle attività produttive, previa delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 19, co. 1, secondo periodo, della l.r.s. 2012, n. 8. Che ai sensi dell'art. 19, co. 7, della richiamata l.r.s. 2012, n. 8 la nomina è stata espressamente conferita a titolo oneroso, per l'anno 2023; che cessato l'incarico si vedeva rifiutare dal Consorzio opponente il compenso dovuto per l'attività svolta per complessivi €40.000,00. Rilevava che l'incarico conferitogli non poteva essere considerata attività dirigenziale con funzioni di organo di governo, per cui non era applicabile, nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 5, comma 9, del d. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.

Successivamente, le parti depositavano proprie memorie ex art. 171 ter e all'udienza del 30.09.2024 insistevano sulle proprie richieste, chiedendo che venisse fissata l'udienza di rimessione al Giudice per la decisione.

Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (**Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285**).

A ciò si aggiunga che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, *“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione”* (**Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573**).

Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito deve essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.

L'opposto veniva nominato, con decreto dell'Assessore Regionale Delle Attività Produttive previa delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana del 3 gennaio 2023, Commissario liquidatore e legale rappresentante per la gestione liquidatoria di ciascuno dei sei *“ConSORZI A.S.I. in liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina”*.

L'art. 5, c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012: *“è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire in-carichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, al-tresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv., con modifica-zioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del pre-sente comma nell'ambito della propria autonomia”*.

Non vi può essere dubbio sul fatto che l'opposto, nell'anno 2023, abbia rivestito la carica di Commissario liquidatore esercitando i poteri di amministrazione e di legale rappresentanza dei sei consorzi nell'ambito della specifica procedura di liquidazione degli stessi. In quanto organo di governo della gestione liquidatoria, il Commissario ha il compito di Amministrare il patrimonio del consorzio sotto la vigilanza dell'autorità regionale, procedere all'accertamento del passivo e alla liquidazione dell'attivo (vendita di beni immobili e riscossione crediti) e di rappresentare legalmente i sei consorzi in ogni sede, inclusa quella giudiziaria.

In quanto facente funzioni di organo di governo ed essendo pubblico dipendente posto in quiescenza, rientranti nel divieto di cui al citato art.5 c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 7 del decreto di conferimento incarico del 3 gennaio 2023, è assolutamente nullo in quanto posto in essere in violazione di norma imperativa.

Al divieto di conferire *incarichi, cariche e collaborazioni* a titolo oneroso, si accompagna la possibilità della loro attribuzione a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico *dirigenziale* e di incarico *direttivo*.

Di particolare rilievo sul tema sono le due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la n. 6/2014 e la n. 4/2015.

La prima circolare (Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circ. 4 dicembre 2014, n. 6, *Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*) precisa che “*la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica* (Come chiarito da Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità, 30 settembre 2014, n. 23). *Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale*”.

Ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre quindi prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico.

Nella successiva circolare (Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circ. 10 novembre 2015, n. 4, *Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare n. 6 del 2014*), viene specificato che *il divieto posto dall'art. 9 del d.l. n. 95/2012 riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi 5 dell'art. 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici*.

Il divieto ha trovato ulteriori chiarificazioni nei recenti pareri espressi dal Dipartimento per la Funzione pubblica.

Più in particolare, in deroga al divieto di applicazione analogica, il parere Dfp 47871 del 20 luglio 2020 ha precisato che l'art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012 si applica, *in via estensiva*, anche ai *lavoratori autonomi*; mentre il parere Dfp 36607-P del 28 maggio 2021, ritiene che il divieto di remunerazione si riferisca *anche alle cariche ricoperte all'interno di organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l'esercizio di effettivi poteri di governo*, come nel caso che ci occupa.

Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato essendo nullo l'art. 7 del decreto di nomina del 3 gennaio 2023, perché posto in essere in violazione di norma di legge.

Né tanto meno può essere riconosciuto l'indebito arricchimento in danno del consorzio opponente, che al massimo avrebbe potuto riguardare il mero rimborso spese, per altro, neppure documentate.

Le spese seguono la soccombenza

PQM

Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa

Accoglie la domanda dell'opponente.

REVOCA il Decreto ingiuntivo n. 56/2024 emesso dall'Intestato Tribunale l'11/03/2024, nel procedimento monitorio n. 213/2024 R.G.

Condanna Giovanni Ilarda a pagare a favore del Consorzio ASI di Caltagirone le spese di lite che liquida in €. 5.331,00, oltre il 15% per spese generali sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Caltagirone 16/04/2026

Il G.O.P.

Dott. Vincenzo Alfio Filippello



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Caltagirone
Sezione Civile

Il Giudice Dott. Vincenzo Alfio Filippello, nella causa civile iscritta al n.r.g 351 /2024 promossa da:

CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE IN LIQUIDAZIONE DI CALTAGIRONE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Caltagirone (CT), agglomerato industriale S. Maria di Poggiarelli, CF. 00400170874, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cosimo Giuseppe Milazzo

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

GIOVANNI ILARDA, (CF: LRD GNN 52 L03 C696E) nato in Ciminna il 03-07-1952, residente in Palermo, via Lanza di Scalea n. 2213, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Cangemi

CONVENUTO-OPPOSTO

Con atto di citazione, notificato il 21.04.2024, il Consorzio Per Le Aree Di Sviluppo Industriale In Liquidazione Di Caltagirone, incardinava innanzi a Questo Tribunale il presente giudizio per l'opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 56/2024 emesso dall'Intestato Tribunale l' 11/03/2024, nel procedimento monitorio n. 213/2024 R.G. nel quale il Dott. Giovanni Ilarda, nominato Commissario Liquidatore dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione della Sicilia Orientale, e come tale anche del Consorzio ASI di Caltagirone, aveva chiesto che venisse ingiunto a parte opponente il pagamento della complessiva somma di €. 40.000,00, oltre interessi a far data dalla domanda e sino al saldo effettivo, oltre le spese e il compenso professionale del procedimento e il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA. Col superiore atto il Consorzio Per Le Aree Di Sviluppo Industriale In Liquidazione Di Caltagirone chiedeva: “ *voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento*

dell'opposizione proposta con il presente atto: previo rigetto della eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto per i motivi di cui in narrativa, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto:

- previa revoca del decreto ingiuntivo n. 56/2024 emesso da Codesto On. le Tribunale in data 11.03.2024 nel procedimento monitorio avente N.R.G. 213/2024, accertare e dichiarare la natura gratuita dell'incarico svolto dall'opposto e che nulla è dovuto dal Consorzio ASI di Caltagirone all'odierna parte opposta per il suo svolgimento, nonché, ove occorra, accertare e dichiarare la nullità della determinazione commissariale n. 82/2023 per violazione di legge. Con vittoria di spese e compensi e rimborso del contributo unificato versato”.

Rilevava l'opponente la illiquidità delle somme richieste dal dott. Ilardo in quanto al momento del conferimento dell'incarico di commissario liquidatore, essendo ex dipendente pubblico posto in quiescenza, non aveva diritto ad alcun compenso, stante che l'art. 5, comma 9, del d. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012, tale incarico doveva considerarsi a titolo gratuito.

Si costituiva in giudizio parte opposta depositando propria comparsa di costituzione e risposta, in cui chiedeva: *“VOGLIA IL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;*

1. confermare il decreto di ingiunzione opposto, con rigetto dell'opposizione; 2. in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 40.000,00 a titolo di compenso per l'attività di Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione svolta nell'anno 2023, oltre interessi nella misura prevista dal IV comma dell'art. 1284 c.c., dalla data della domanda sino al saldo effettivo; 3. in via subordinata, condannare l'opponente, per arricchimento senza causa, al pagamento della somma di € 40.000,00 o a quell'altra somma ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., per la perdita patrimoniale derivante dall'attività espletata nel corso dell'intero anno 2023 nell'interesse del Consorzio ASI di Caltagirone in liquidazione, oltre la rivalutazione monetaria sulla stessa somma dal fatto alla data dell'emittenda sentenza ed oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo; 4. condannare l'opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese processuali, sia del procedimento monitorio e sia di quello di cognizione, comprensive di quelle forfettarie nella misura del 15%”.

Asseriva la difesa del dr. Ilarda, che lo stesso aveva avuto conferito l'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Caltagirone con decreto dell'Assessore

regionale delle attività produttive, previa delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 19, co. 1, secondo periodo, della l.r.s. 2012, n. 8. Che ai sensi dell'art. 19, co. 7, della richiamata l.r.s. 2012, n. 8 la nomina è stata espressamente conferita a titolo oneroso, per l'anno 2023; che cessato l'incarico si vedeva rifiutare dal Consorzio opponente il compenso dovuto per l'attività svolta per complessivi €40.000,00. Rilevava che l'incarico conferitogli non poteva essere considerata attività dirigenziale con funzioni di organo di governo, per cui non era applicabile, nel caso oggetto del presente giudizio, l'art. 5, comma 9, del d. l. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. 135/2012.

Successivamente, le parti depositavano proprie memorie ex art. 171 ter e all'udienza del 30.09.2024 insistevano sulle proprie richieste, chiedendo che venisse fissata l'udienza di rimessione al Giudice per la decisione.

Devesi preliminarmente evidenziare che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto (avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione) l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente (avente la veste di convenuto) quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (**Tribunale di Torino. Sez. I, 25.06.2018 n. 3285**).

A ciò si aggiunga che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, *“l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 cod. proc. civ., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione”* (**Cass. Civile 22.2.2002, n. 2573**).

Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito deve essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.

L'opposto veniva nominato, con decreto dell'Assessore Regionale Delle Attività Produttive previa delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana del 3 gennaio 2023, Commissario liquidatore e legale rappresentante per la gestione liquidatoria di ciascuno dei sei *“Consorti A.S.I. in liquidazione di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Calatino di Caltagirone e Messina”*.

L'art. 5, c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012: *“è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché alle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire in-carichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, al-tresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv., con modifica-zioni, dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del pre-sente comma nell'ambito della propria autonomia”*.

Non vi può essere dubbio sul fatto che l'opposto, nell'anno 2023, abbia rivestito la carica di Commissario liquidatore esercitando i poteri di amministrazione e di legale rappresentanza dei sei consorzi nell'ambito della specifica procedura di liquidazione degli stessi. In quanto organo di governo della gestione liquidatoria, il Commissario ha il compito di Amministrare il patrimonio del consorzio sotto la vigilanza dell'autorità regionale, procedere all'accertamento del passivo e alla liquidazione dell'attivo (vendita di beni immobili e riscossione crediti) e di rappresentare legalmente i sei consorzi in ogni sede, inclusa quella giudiziaria.

In quanto facente funzioni di organo di governo ed essendo pubblico dipendente posto in quiescenza, rientranti nel divieto di cui al citato art.5 c. 9, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, l'art. 7 del decreto di conferimento incarico del 3 gennaio 2023, è assolutamente nullo in quanto posto in essere in violazione di norma imperativa.

Al divieto di conferire *incarichi, cariche e collaborazioni* a titolo oneroso, si accompagna la possibilità della loro attribuzione a titolo gratuito, con limiti di durata per i soli casi di incarico *dirigenziale* e di incarico *direttivo*.

Di particolare rilievo sul tema sono le due circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, la n. 6/2014 e la n. 4/2015.

La prima circolare (Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circ. 4 dicembre 2014, n. 6, *Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*) precisa che “*la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica* (Come chiarito da Corte conti, Sez. centr. contr. legittimità, 30 settembre 2014, n. 23). *Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. Un'interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un'irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale*”.

Ai fini dell'applicazione dei divieti, occorre quindi prescindere dalla natura giuridica del rapporto, dovendosi invece considerare l'oggetto dell'incarico.

Nella successiva circolare (Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, circ. 10 novembre 2015, n. 4, *Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare n. 6 del 2014*), viene specificato che *il divieto posto dall'art. 9 del d.l. n. 95/2012 riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi 5 dell'art. 14 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 90 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici*.

Il divieto ha trovato ulteriori chiarificazioni nei recenti pareri espressi dal Dipartimento per la Funzione pubblica.

Più in particolare, in deroga al divieto di applicazione analogica, il parere Dfp 47871 del 20 luglio 2020 ha precisato che l'art. 5, c. 9, d.l. n. 95/2012 convertito dalla l. n. 135/2012 si applica, *in via estensiva*, anche ai *lavoratori autonomi*; mentre il parere Dfp 36607-P del 28 maggio 2021, ritiene che il divieto di remunerazione si riferisca *anche alle cariche ricoperte all'interno di organi di governo delle amministrazioni o delle società da esse controllate che, quindi, comportano l'esercizio di effettivi poteri di governo*, come nel caso che ci occupa.

Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato essendo nullo l'art. 7 del decreto di nomina del 3 gennaio 2023, perché posto in essere in violazione di norma di legge.

Né tanto meno può essere riconosciuto l'indebito arricchimento in danno del consorzio opponente, che al massimo avrebbe potuto riguardare il mero rimborso spese, per altro, neppure documentate.

Le spese seguono la soccombenza

PQM

Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Dott. Vincenzo Alfio Filippello, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa

Accoglie la domanda dell'opponente.

REVOCA il Decreto ingiuntivo n. 56/2024 emesso dall'Intestato Tribunale l'11/03/2024, nel procedimento monitorio n. 213/2024 R.G.

Condanna Giovanni Ilarda a pagare a favore del Consorzio ASI di Caltagirone le spese di lite che liquida in €. 5.331,00, oltre il 15% per spese generali sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Caltagirone 16/04/2026

Il G.O.P.

Dott. Vincenzo Alfio Filippello